

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17329, del 25 maggio 2021 (dep. 17 giugno 2021), hanno chiarito che, nel processo amministrativo, il giudice "ad quem" può sollevare il conflitto di giurisdizione anche nella decisione successiva alla prima udienza di trattazione. Non è la prima volta che le Sezioni Unite intervengono in materia avendo già in precedenza affermato che *"l'art. 11, comma 3, c.p.a., che consente al giudice amministrativo, davanti al quale la causa sia stata riassunta, di sollevare anche d'ufficio il conflitto negativo di giurisdizione "alla prima udienza", deve essere inteso nel senso che il limite temporale entro il quale il conflitto può essere sollevato è dato dall'udienza di discussione, fissata ai sensi dell'art. 73 c.p.a., ove ha luogo la reale trattazione e decisione della causa, intendendo il legislatore evitare, con la previsione di tale barriera, che la questione di giurisdizione si trascini oltre la soglia di ingresso del giudizio"* (Cass. civ., sez. un., ord. 28 ottobre 2020 n. 23749); sulla scorta di un costante flusso nomofilattico, quindi, è stato osservato che la rilevazione della questione della giurisdizione potrebbe valere come prosecuzione della prima udienza *"solo se il giudice amministrativo in detta udienza manifestasse alle parti un dubbio sulla questione e, dopo aver dato sfogo al contraddittorio delle parti in udienza su tale dubbio, si riservasse di decidere in ordine ad esso"*; se, invece, il giudice amministrativo *"non ha dichiarato in prima udienza di dubitare della giurisdizione... su cui ha poi sollevato conflitto"*, pur avendo appunto assunto *"la causa in decisione senza esternare alcun dubbio al riguardo"* e neppure dichiarato di volersi riservare soltanto a norma dell'art. 186 c.p.c. (applicabile anche nel processo amministrativo in quanto principio generale) così *"conservando i poteri di cui alla prima udienza e, quindi, quello di elevare il conflitto"*, la riserva in decisione non si può considerare come *"prosecuzione e completamento dell'attività da svolgersi in prima udienza"*; essendo *"l'esercizio del potere di conflitto "avvenuto tardivamente, cioè oltre il limite della prima udienza, di cui all'art. 11 c.p.a. comma 3"* (Cass. civ., sez. un., ord. 11 aprile 2018 n. 8981). Un recente approdo delle Sezioni Unite ha però ritenuto la natura di tale interpretazione eccessivamente restrittiva - e dunque formale - giungendo a dichiarare che, incamerata la causa per la decisione, a seguito della prima udienza, il giudice amministrativo può sollevare conflitto di giurisdizione, per quanto *"nel riservarsi non abbia manifestato alle parti l'intenzione di pronunciarsi al riguardo, esternando dubbi in proposito, né abbia indicato la questione di giurisdizione, dandone atto a verbale, ex art. 73, comma 3, c.p.a."* (Cass. civ., sez. un., ord. 29 ottobre 2020 n. 23904).

In effetti, considerato che rispetto alle parti, la questione della giurisdizione si è consolidata, non si comprende perché il giudice *ad quem* sia obbligato a decidere con un'ordinanza specificamente riservata in udienza dopo avere suscitato discussione al riguardo, e non possa invece avvalersi della decisione in senso proprio, quale prosecuzione della trattazione: in questa condizione stabilizzata dalla parte dei *litigatores*, la decisione del giudice è agevolmente qualificabile come, appunto, completamento della propria attività cognitiva in relazione al vaglio della giurisdizione, non occorrendo preve esternazioni difensive cui la precedente fase - quella compiuta davanti al giudice a quo - ha già dato spazio con successiva cristallizzazione nei confronti delle parti.

Da ogni punto di vista, quindi, la natura e il contenuto della fattispecie esaminata conducono al principio di diritto per cui in caso di tempestiva riassunzione davanti al giudice amministrativo della medesima controversia l'elevazione del conflitto negativo di giurisdizione che il giudice *ad quem* compia ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a. è tempestiva pur se effettuata, senza previa esternazione di dubbi in tema e senza una espressa riserva pertinente, con la decisione che è l'esito della prima udienza di trattazione della causa, in quanto tale decisione costituisce ontologicamente la conclusione della trattazione, id est la prosecuzione della udienza come sua componente finale, ciò non ledendo il diritto di difesa delle parti.

Riferimenti Normativi:

- art. 111 Cost.;
- art. 11, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo)
- art. 71, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo)
- art. 73, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo)

- art. 133, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo)
- art. 41 c.p.c.
- art. 186 c.p.c.
- art. 362 c.p.c.